

La Consulta: la regione non può ideare nuove tipologie di esercizi

Negozi, comanda lo stato

Anche sui distributori le regole sono nazionali

DI MARILISA BOMBI

La regione non può ideare nuove tipologie di esercizi di vendita diversi da quelli stabiliti dal legislatore nazionale con il dlgs 114/1998 e neppure imporre le caratteristiche che un impianto di distribuzione carburanti deve possedere. Ciò in quanto, solo lo stato può stabilire eventuali vincoli. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 215 depositata ieri, 15 maggio dichiarando l'illegittimità di diverse disposizioni della regione Umbria.

POLI COMMERCIALI. In particolare, il giudice delle leggi ha contestato la scelta della regione di istituire i poli commerciali, attribuendo tale qualifica agli esercizi, per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi. Ciò in quanto questa opzione comporta la necessità di sottoporre anche gli esercizi di vicinato alla complessa procedura prevista per le grandi e medie strutture superiori che, altrimenti, sarebbero soggetti alla Scia, disciplinata dall'articolo 19 della legge 241/1990.



Il centro commerciale, «Il Vulcano Buono», di Nola (Na)

In sostanza, secondo la Corte, è incostituzionale la norma che introduce nuovi vincoli all'apertura degli esercizi commerciali e che, nel caso specifico, si pone in contrasto, tra l'altro, con i principi di liberalizzazione stabiliti dall'art. 31, comma 2, del dl n. 201/2011 secondo cui: «Costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'am-

biente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». Normativa, peraltro, alla quale la regione Umbria aveva voluto conformarsi proprio con la legge passata al vaglio del giudice delle leggi.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. Con una modifica alla disciplina del 2003 e relativa alla rete distributiva dei carburanti per autotrazione, la regione Umbria aveva stabilito che i nuovi impianti avrebbero dovuto erogare oltre a benzina e gasolio, almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elet-

trica, metano, Gpl, biodiesel, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. Anche in questo caso, a giudizio della Corte, la norma regionale introduce vincoli più restrittivi rispetto quanto deciso dallo stato che, anzi, con l'art. 83-bis, c. 17, del dl 112/2008 ha vietato le limitazioni che prevedono l'obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Incostituzionali anche i vincoli per i nuovi impianti che, secondo l'Umbria, avrebbero potuto essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza presenza del gestore, solo se classificati di pubblica utilità e se fosse stata garantita sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune. Ma lo stato, invece, con l'art. 1, comma 1, legge 111/2011, aveva stabilito proprio l'opposto.

© Riproduzione riservata



STOP DAL MISE

Basta istanze sui contratti di sviluppo

Dal 28 aprile 2014 e fino all'emanazione di un prossimo provvedimento del ministero dello sviluppo economico, stop a nuove domande per le agevolazioni legate al nuovo contratto di sviluppo. In quanto l'articolo 9, comma 1, del decreto 14/2/2014 (G.U. del 28/4/2014, n. 97) prevede che lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di agevolazioni per il nuovo contratto di sviluppo nonché la documentazione da allegare alla domanda stessa siano definiti dall'Invitalia sulla base delle indicazioni fornite dal Mise. Tali indicazioni saranno definite nell'ambito del provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 14/2/2014 in Gazzetta Ufficiale. Le domande potranno essere presentate dalle imprese e ricevute da Invitalia solo dopo l'emanazione del provvedimento direttoriale emesso dal direttore generale incentivi alle imprese. Pertanto, dal 28 aprile 2014, è sospesa la presentazione di nuove domande di accesso alle agevolazioni.


Dalle Cdc per aziende e professionisti

Registro imprese Tutto in una app

Per professionisti e imprese dati camerali a portata di mano grazie all'app «registro imprese». Realizzata da Infocamere, questa applicazione permette di ottenere tutte le informazioni giuridiche sulle imprese, consentendo di avere un archivio sempre aggiornato. Le camere di commercio italiane mettono a disposizione di tutti l'applicazione, per usufruire dei servizi gratuiti presenti sul portale. Con questa applicazione è possibile accedere alle informazioni di base aggiornate di tutte le imprese (oltre 6 milioni) iscritte nel registro imprese, il registro pubblico informatico delle camere di commercio. Di ogni impresa (sia essa impresa individuale che societaria) individuata si potranno ottenere i seguenti dati ufficiali: denominazione o

ragione sociale, sede legale e altre sedi, attività principale e indirizzo di posta elettronica certificata. La funzionalità della app registro imprese consente un servizio di ricerca imprese per denominazione, prodotto, comune, provincia, per geolocalizzazione dell'impresa sulle mappe e l'interazione con la rubrica del telefono per il salvataggio del contatto e l'inserimento di informazioni aggiuntive. Nel 2013 le visite al portale www.registroimprese.it hanno raggiunto quota 7,3 milioni di utenti e i visitatori unici sono stati 3,6 milioni. Le

banche dati camerali sono rese disponibili, anche attraverso la rete dei distributori, operatori professionali attivi nel mercato delle informazioni commerciali e del recupero crediti, che contribuiscono ad aumentare la diffusione del patrimonio informativo delle camere di commercio verso le imprese e i cittadini.



Calcolo flash della dimensione aziendale e info sui censiti

Fondo di garanzia pmi, portale per i finanziatori

DI CINZIA DE STEFANIS

Adisposizione dei soggetti finanziatori e delle banche le istruzioni operative per l'accesso al nuovo portale telematico del fondo di garanzia Pmi. Due le novità di rilievo per la compilazione della domanda al nuovo portale del fondo (partito il 10 marzo scorso): possibilità di utilizzare, senza inserirle nuovamente, le informazioni sull'anagrafica delle imprese già censite dal portale fondo e calcolo automatico della dimensione aziendale. Attraverso il portale, inoltre, sono gestite anche le richieste per start-up innovative e incubatori certificati. Il ministero dello sviluppo economico ha redatto una breve guida per l'accesso alla nuova piattaforma informatica (dal 10 marzo scorso) per le piccole e medie imprese, i professionisti e le start-up. Completamente nuova è la voce di menù «scrivania elettronica» attraverso la quale gli operatori possono usufruire di due differenti opzioni: «elenco pratiche» e «agenda». Il censimento dei soggetti richiedenti sul portale prevede due livelli, come per la vecchia piattaforma. Il primo consiste nella registrazione del nome dell'«organizzazione»: banca, confidi ecc. A ciascuna «organizzazione» censita possono essere agganciate un numero «n» di «unità produttive». Si tratta di ciò che in precedenza era denominato gruppo di lavoro, e cioè delle differenti filiali, aree territoriali ecc. di ciascuna banca o confidi cui afferiscono singoli master; gruppi

di master o gruppi di master e istruttori tra loro collegati. Nella sezione «elenco pratiche» sono visualizzate tutte le pratiche presentate dalla propria organizzazione (banca, confidi o altro intermediario), mentre attraverso l'«agenda» ciascun utente visualizza soltanto le domande afferenti alla propria unità produttiva per le quali occorre ottemperare ad uno specifico adempimento. Durante la compilazione della domanda, il soggetto richiedente deve indicare obbligatoriamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e, nel caso di controgaranzia, l'indirizzo pec del soggetto finanziatore cui arriva la comunicazione della presentazione della domanda. Sempre in caso di controgaranzia, il soggetto richiedente deve anche fornire il nominativo del referente del soggetto finanziatore per l'operazione in questione, potendo scegliere tra uno degli utenti già abilitati della banca o un nominativo nuovo il quale viene informato tramite Pec circa la possibilità di richiedere le credenziali di accesso. Il soggetto richiedente deve, infine, comunicare la Ppc del soggetto beneficiario finale (cui arrivano le comunicazioni del gestore di ricezione della domanda e di delibera della stessa) e il referente dell'impresa cui deve essere associato un altro indirizzo e-mail (che può corrispondere con il precedente o essere un indirizzo personale non certificato).

A quest'ultimo indirizzo arrivano le credenziali per accedere alla piattaforma che consentono al referente di prendere visione esclusivamente delle domande riferite alla propria impresa.

